MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 16.125.000,00 interamente versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 14 MAGGIO 2013, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 4 all'ordine del giorno – ***Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.***

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, giunge a scadenza il mandato conferito ai sindaci in carica, nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2010, e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale. L'emolumento dei sindaci era stato determinato in misura pari ai minimi tariffari applicabili per legge, in relazione alla durata della permanenza in carica.

Al riguardo, l'art. 20 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La procedura di nomina del Collegio Sindacale è individuata dall'art. 21 dello Statuto sociale. In particolare, tale clausola prevede che la nomina dei sindaci abbia luogo sulla base di liste presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, che con delibera del 30 gennaio 2013, ha fissato la soglia al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Potranno pertanto presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Le liste sono composte da due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo *ex* art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società *ex* art. 122 del d.lgs. 58/1998. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità.

Gli azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:

a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; quest'ultima certificazione potra' essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile (e cioè entro il termine di 21 giorni prima dell'assemblea previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società);

b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano,

sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche;

c) ad un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

L'art. 21 dello Statuto prevede che le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima sopra indicata.

Fermo quanto sopra in merito alla composizione delle liste, si rileva, peraltro, che l'articolo 2 della L. n. 120 del 12 luglio 2011 stabilisce che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate "*si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [*12 agosto 2011; n.d.r.*], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti*". Nel caso della Vostra Società, peraltro, essendo il numero dei sindaci effettivi fissato in 3 dallo statuto sociale, la proporzione di 1/5, arrotondata per eccesso a termini di legge, corrisponde comunque ad 1 sindaco su 3.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, possono presentare liste i soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l'1,25% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'art. 21 dello Statuto, al quale si rinvia, disciplina anche le ipotesi di parità di voti tra liste nonché le ipotesi di sostituzione di un Sindaco o del Presidente e di integrazione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, cod. civ., l'Assemblea procederà inoltre alla determinazione del compenso dei Sindaci.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, siete invitati a:

- nominare i Sindaci che resteranno in carica per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e quindi fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, scegliendo una lista tra quelle depositate presso la sede sociale e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;
- nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco eletto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la persona indicata al primo posto della lista che abbia ottenuto la maggioranza relativa;
- determinare il compenso annuo di ciascun Sindaco Effettivo e del Presidente per la durata del mandato.

Roma, 21 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)